

VERBALE N. 2 ASSEMBLEA STRAORDINARIA "IL FILO DELLA VITA"

Il giorno 22 del mese di Marzo dell'anno 2018 alle ore 17,30 in prima convocazione e alle ore 18,30 in seconda, regolarmente convocata dalla Presidente Enza Marchica, presso la sede legale sita in via Antinori n.42 Catania, si è riunita l'Assemblea Straordinaria delle Socie dell'Associazione " Il filo della vita" per trattare e deliberare sul seguente

O.d.G:

1. *Modifica dello Statuto sociale*
2. *Varie ed eventuali*

L'Assemblea, presieduta dalla Presidente Enza Marchica, assistita dalla Segretaria Eleonora Caserta, slitta in seconda convocazione per il mancato raggiungimento del numero legale, così come previsto dall'art. 11 del vigente statuto che recita testualmente:

"Per le delibere riguardanti le modifiche dello Statuto...omissis...l'Assemblea Straordinaria approva...omissis...con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci..."

Essendo **141** le Socie in regola con il pagamento della quota associativa alla data odierna, il quorum previsto è pari a **106**.

Alle ore 18,30 la Presidente procede all'appello nominale e invita le Socie presenti ad apporre la propria firma nel registro appositamente predisposto e a consegnare le eventuali deleghe ricevute, essendo prevista dallo statuto la possibilità di ammettere il voto per delega (max tre deleghe per associato).

La segretaria Eleonora Caserta procede alla verifica della validità delle deleghe che risultano essere in totale n.**55** e alla conta finale delle firme apposte sul registro.

Dalla verifica si accerta quanto segue:

N.**51** Presenti

N.**55** Deleghe

N. **106** le firme apposte, come da registro depositato agli atti dell'associazione.

Constatato il raggiungimento del quorum e accertata la validità della seduta, la Presidente passa al primo punto posto all'ordine del giorno.

1. *Modifica dello Statuto sociale*

Preliminarmente la Presidente comunica che in merito alla istanza di iscrizione della nostra Associazione "Il filo della vita" nel Registro Generale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla L.R. n.22/94, assunta al prot. n. 3219 dell'Assessorato Regionale del 30/01/2018, ha ricevuto PEC prot. n. 9658 del 21/03/2018, che si allega al presente verbale quale parte integrante, concernente richiesta di modifiche statutarie limitatamente agli artt.1,7e14, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 5 della L.Q. n. 266/91.



Comunica, altresì, che nella seduta del 17 Marzo 2018 il Direttivo ha già preso atto della superiore richiesta di chiarimenti, acquisita per le vie brevi e di avere all'unanimità deliberato di provvedere urgentemente alle opportune modifiche al fine di superare i rilievi mossi.

Tanto premesso, la Presidente espone le modifiche apportate agli art. 1, 7 e 14 e invita i presenti ad approvarle o meno per alzata di mano.

Risultano voti favorevoli **n.106**

All'unanimità vengono approvate le modifiche dello Statuto.

Non essendoci altri punti all'o.d.g, l'Assemblea viene sciolta alle ore 19,00

(LA PRESIDENTE)
Eleonora Raseto

(LA PRESIDENTE)
Epe Jank



Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Catania

Direzione Territoriale di Catania

Rogito al N. 2186 Serie 3 il 17 MAG. 2019

Riscosso € 200,00 (DUECENTO EURO/00)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "IL FILO DELLA VITA"



ART. 1 COSTITUZIONE

È costituita un'Organizzazione di volontariato e promozione sociale senza scopo di lucro, ONLUS, denominata "IL FILO DELLA VITA" ai sensi della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modifiche nonché degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione ha sede in Catania, Via Antinori n. 42; email: info@ilfilodellavita.org, PEC: ilfilodellavita@pec.it, sito internet: www.ilfilodellavita.org.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. L'Associazione di cui persegue e condivide gli obiettivi e le attività - struttura complessa a carattere nazionale, potrà costituire delegazioni e uffici onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto all'Associazione stessa. L'Associazione è apolitica, apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. L'Associazione svolge attività di utilità sociale esclusivamente a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e secondo quanto previsto dall'art. 2 della l. n. 266/91. L'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati e consiglieri. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta, oltre che nei casi previsti dalla legge, previa delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, ai sensi del presente Statuto.

ART. 2 SCOPO

L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale, nell'ambito del territorio della Regione Siciliana, con servizi volti alla tutela della salute psico-fisica e dei diritti delle donne in ambito socio-sanitario. Tale ultima non ha carattere commerciale e non persegue fini di lucro, anche indiretto, essendo pertanto una organizzazione no profit.

Gli scopi dell'Associazione sono di accrescere la pubblica sensibilizzazione sul tumore al seno, di rendere attivo un supporto ai problemi ad esso legati, di promuovere una rete di solidarietà tra donne, di premere per una migliore educazione pubblica e professionale, prevenzione, primaria e secondaria veloce diagnosi, fornitura di cure e trattamenti psicologici e fisici e per promuovere la ricerca in questo specifico campo della medicina. L'Associazione stimolerà iniziative per dare l'appropriata priorità, tra tutti i problemi di salute al tumore al seno. Scopi dell'Associazione sono: - realizzare una maggiore informazione dei soggetti a rischio sul tumore del seno, la sua diagnosi precoce e curabilità spiegando le terapie possibili per accrescere così la consapevolezza generale sull'importanza di questa malattia; - promuovere un maggiore impegno collettivo nei confronti della

ricerca, della diagnosi precoce e delle cure di questa malattia, sollecitando l'appoggio e la solidarietà delle donne esposte a questo rischio. L'Associazione promuoverà iniziative per dare la giusta priorità al problema dei tumori del seno nell'ambito delle questioni sanitarie. Lo scopo verrà perseguito anche attraverso l'organizzazione di campagne nazionali e la partecipazione a quelle internazionali, assicurando l'informazione dei soggetti a rischio per mezzo di conferenze, pubblicazione di riviste e altro materiale illustrativo, ricerche, scambi ed aggregazioni didattiche, riguardo i tumori del seno. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali e da quelle alle stesse direttamente connesse e previste dal presente statuto. Tutte le attività ed i servizi svolti dall'associazione, per il raggiungimento delle superiori finalità, non hanno carattere sostitutivo di quelle di competenza degli Enti pubblici, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 22/94.

ART. 3 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

L'associazione svolge attività di utilità sociale in aderenza ai bisogni territoriali, alle proprie risorse e alle proprie iniziative.

Per il conseguimento dei suddetti scopi l'Organizzazione potrà svolgere le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 22/94.

Più in generale l'Associazione potrà porre in essere tutte le attività che saranno ritenute valide, nell'ambito degli scopi associativi, o direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle leggi e normative in materia di volontariato.

L'Associazione potrà tra l'altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione; b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione; d) organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali; e) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, della discografia, degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità f) organizzare mostre, seminari, convegni, giornate di studio, rappresentazioni, concerti od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto; g) istituire premi e borse di studio; h) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Per il conseguimento del proprio scopo solidaristico l'Associazione si avvarrà, in maniera determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'Associazione potrà procedere all'assunzione di lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti dalla legge n. 266/91.

Essa, usufruendo di meccanismi assicurativi semplificativi con polizze anche numeriche e collettive si assume l'onere di assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 4 ASSOCIATI

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro i quali, avendo conseguito la maggiore età, ne condividano lo spirito solidaristico e le finalità. Sono associate tutte le persone fisiche che, previa domanda scritta e motivata, presentata all'associazione, vengono ammesse dal Consiglio Direttivo. Nella suddetta domanda il richiedente dovrà espressamente precisare, oltre a nome e cognome, luogo di nascita, residenza e professione:

- a) la disponibilità di tempo che si impegna a dedicare all'Associazione ed alle attività sociali;
- b) eventuali titoli, specializzazioni, abilitazioni o precedenti esperienze nel campo del volontariato;
- c) di ben conoscere ed obbligarsi ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente Statuto e nei Regolamenti emanati dagli Organi Sociali in conformità allo stesso.
- d) dichiarazione contenente la disponibilità a svolgere la propria attività in modo personale, volontario e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà, senza alcun intento di trarne qualsiasi beneficio.

Le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali in conformità al presente statuto ed alla Legge saranno vincolanti per tutti gli associati ancorchè assenti o dissenzienti, salvo comunque il diritto di recesso spettante a ciascuno di essi secondo quanto previsto dagli articoli del presente statuto.

E' esclusa espressamente la temporaneità alla vita associativa.

Associati Fondatori: coloro che hanno costituito l'Associazione. - Associati Ordinari: persone fisiche, uomini e donne, che hanno vissuto direttamente o indirettamente la patologia e le problematiche correlate, e che versano un contributo minimo definito annualmente dall'assemblea. - Associati Benemeriti: le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti o Istituzioni che si impegnino a contribuire per almeno un triennio al patrimonio dell'Associazione, mediante un contributo in denaro beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'assemblea.

Gli Associati Ordinari sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri; l'ammissione ha effetto dalla data del versamento della

relativa quota annuale, salvo parere contrario motivato del Consiglio Direttivo, da notificarsi per iscritto all'interessato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notizia del versamento da parte degli uffici dell'Associazione. Gli Associati Benemeriti sono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri, che informerà la propria azione alla luce di criteri di massima sinergia al conseguimento delle finalità dell'associazione. Sono Membri Onorari dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione degli studi nelle materie di competenza dell'Associazione, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemeritenze per la sua promozione e valorizzazione. Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione. I Membri Onorari e i Sostenitori sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci sono titolari, nell'ambito dell'Associazione, dei medesimi diritti ed obblighi.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto al voto ed essere eletti alle cariche sociali. Potranno altresì frequentare i locali dell'Associazione negli orari di apertura deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché partecipare a tutte le attività da essa promosse. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Gli stessi hanno l'obbligo di versare annualmente la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci sono tenuti a partecipare, con la costanza e l'impegno connaturali, all'adesione agli scopi associativi, nei limiti delle proprie disponibilità di tempo e delle proprie competenze, alle attività promosse dall'Organizzazione.

La qualità di socio è personale, non si trasferisce né per atto tra vivi né per causa di morte. La quota di partecipazione associativa non è rivalutabile o rimborsabile.

Le attività svolte dai soci nell'ambito dell'Organizzazione ed all'esterno, per conto di essa, hanno natura assolutamente volontaristica e per nessun motivo possono essere retribuite né dall'Organizzazione né da eventuali terzi beneficiari.

L'organizzazione, nei limiti eventualmente fissati con delibera del Consiglio Direttivo, potrà riconoscere al socio il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento di attività per conto dell'Organizzazione, purchè preventivamente autorizzate e documentate. La qualità di socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di natura patrimoniale ovvero di lavoro, subordinato o autonomo, con l'Organizzazione a cui appartiene



Gli Associati devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del regolamento dell'Associazione, ove approvato.

ART. 6 RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualità di socio si perde per dimissioni, esclusione e per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti del socio:

- a) Che non osservi le disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentono la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto;
- b) Che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali o non partecipi per tre volte consecutive all'assemblea dei soci;
- c) Che svolta attività contrarie a quelle sociali;
- d) Che abbia condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Organizzazione;
- e) Che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f) Che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Organizzazione o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno diritto alla restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul Fondo comune dell'associazione.

Contro il provvedimento di esclusione l'associato potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, all'Assemblea, che deciderà sul provvedimento di espulsione in occasione della prima riunione utile successiva.

ART. 7 RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche occorrenti per il funzionamento dei suoi organismi e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) contributi degli associati; b) contributi di privati c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, esclusivamente finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutarî; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività commerciale o produttiva marginale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all'art. 5 della legge regionale n. 266/91.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c),

d), e) del presente articolo, nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile. L'Associazione può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dal presente statuto; i beni così pervenuti sono intestati all'Associazione. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile e quanto previsto all'art. 5 della legge regionale n. 266/91.

ART. 8 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo e sottoporli all'approvazione della Assemblea ordinaria.

Nel bilancio consuntivo dovranno, tra l'altro, essere evidenziati in particolar modo i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti dall'Associazione.

L'Associazione, ai sensi del comma 4 – art. 8 – della l. r. n. 22/94, ha l'obbligo di conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo precedente.

L'Associazione non potrà in nessun caso distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita dell'organizzazione che dopo lo scioglimento della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 9 ORGANI

Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea Generale dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione; - il Comitato tecnico-scientifico; - la Consulta delle Associazioni; - eventuali collegi dei revisori e/o dei probiviri. Tutte le cariche sociali sono elettive e ricoperte dai soci, a titolo gratuito.

ART. 10 ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci è composta da tutti i soci iscritti, aventi diritto di voto, nel libro dei soci ed in regola col versamento delle quote obbligatorie.

L'Assemblea viene convocata, sia essa ordinaria che straordinaria, dal Presidente mediante affissione all'albo dell'Organizzazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, dell'avviso di convocazione contenente il giorno e l'ora in cui si terrà l'Assemblea sia in prima che in seconda convocazione nonché il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea avrà come primo adempimento quello di costituire gli organi sociali dell'Organizzazione, provvedendo per gli anni successivi alla nomina dei loro componenti allo scadere del mandato.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio che verrà depositato, per la visione, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea sarà convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati.

Le deliberazioni relative ad eventuali modifiche dello Statuto e quella relativa allo scioglimento dell'Organizzazione dovranno essere prese con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile, come meglio esplicitato in seno all'art. 11.

L'Assemblea delibera:

- a) La determinazione della quota sociale annua;
- b) L'approvazione del bilancio sociale;
- c) Tutti gli atti che il Consiglio Direttivo ed il Presidente riterranno di sottoporre alla sua approvazione;
- d) Tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- e) La nomina del Consiglio Direttivo e degli organi sociali e l'eventuale sostituzione degli stessi;
- f) La nomina del presidente e del rappresentante legale dell'Organizzazione e la loro eventuale sostituzione se dimissionario;
- g) L'azione di responsabilità verso il Presidente e verso i membri del Consiglio di Amministrazione;
- h) Eventuali modifiche del presente Statuto;
- i) Lo scioglimento dell'organizzazione

ART. 11 CONVOCAZIONE E QUORUM

L'Assemblea dei soci, fatto salvo quanto già previsto al superiore articolo, è convocata dal Consiglio Direttivo, nella persona del suo Presidente, almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato, nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. Deve inoltre essere convocata: a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; b) quando la richiede almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi. La convocazione dell'Assemblea deve essere comunicata ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata, mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione può altresì fissare la data, l'ora e il luogo della seconda convocazione. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati 3 giorni prima

della data fissata. Ogni Associato maggiore d'età, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto. Si prevede la possibilità di ammettere il voto per delega, ma nessun associato può ricevere più di tre deleghe. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti apportati. Per le delibere riguardanti le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, oltre lo scioglimento dell'associazione, l'assemblea straordinaria: a) approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza dei 3/4 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; b) scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da almeno 3 membri, compreso il Presidente eletto dall'Assemblea, avente durata triennale.

Le cariche sociali sono elettive e ricoperte a titolo gratuito.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati, ed almeno il 50% (cinquanta per cento) deve essere composto da donne con esperienza diretta della malattia. I Consiglieri medici non possono essere in maggioranza. La carica di Presidente di associazioni che operano nello stesso ambito non è compatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, sino alla successiva Assemblea. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ogni volta che ne ravveda l'opportunità, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno 3 giorni prima della data fissata per la riunione. Il Consiglio potrà anche essere convocato su richiesta motivata di almeno la metà dei suoi membri. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.



ART. 13 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio è presieduto dal Presidente che ha la rappresentanza leale dell'Organizzazione, vigila sul regolare andamento dei servizi, promuove le deliberazioni che non possono essere ritardate senza grave danno e che sottoporrà al Consiglio per l'approvazione in sanatoria nell'adunanza immediatamente successiva.

Il Vice Presidente scelto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, sostituisce il Presidente impedito e ne esercita tutti i poteri.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività. Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto. Il Consiglio Direttivo determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento. Il Consiglio, nell'ambito dei suoi membri, elegge il Presidente e il Vice Presidente; il Presidente così eletto, ove possibile, dovrà essere una donna. Il Presidente resta in carica fino alla scadenza del suo mandato come Consigliere e può essere rieletto. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione. Il Consiglio nomina i membri del Comitato tecnico scientifico e della Consulta delle Associazioni. Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra persone esterne all'associazione, determinandone, in sede di nomina, funzioni, natura e durata dell'incarico. Le cariche possono essere rivestite dalla medesima persona. Il Consiglio Direttivo può delegare a Commissioni composte da tre membri scelti tra i Consiglieri, di cui uno con mansioni di supervisore, compiti operativi per il raggiungimento di particolari obiettivi. Il consiglio direttivo nomina, al suo interno, il delegato donna.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei membri e le delibere si intendono approvate con la maggioranza dei presenti. I consiglieri dissenzienti possono far valere che hanno espresso voto contrario.

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione, ed ha tutte le facoltà dirette al raggiungimento del fine statutario e di aprire conti correnti presso istituti di credito.

Resta riservata all'assemblea la potestà di acquistare beni immobili per lo svolgimento della propria attività ed accettare donazioni e lasciti di qualsiasi genere, destinando i beni ricevuti e le loro rendite per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 14 PRESIDENTE

Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, è coadiuvato ed assistito da un segretario scelto tra i componenti del Consiglio. Il Segretario ha cura dei libri sociali, redige i verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio del primo esercizio successivo alla nomina. Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione. Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegategli del Consiglio. In caso d'urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte di questo, nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro 45 giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra. In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato. In assenza, è sostituito dal Consigliere presente più anziano di età. Il Past President è di diritto membro del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

ART. 14 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo e propositivo dell'Associazione ed è composto da un numero variabile di membri non inferiore a quindici, oltre al Presidente dell'Associazione che ne è membro di diritto, o persona da lui delegata, scelti e nominati dal Consiglio Direttivo tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio, specchiata professionalità e competenza nelle materie d'interesse dell'Associazione. Al Comitato tecnico-scientifico, la cui composizione deve rispettare il principio di multidisciplinarietà, possono partecipare i membri del Consiglio Direttivo. Il Comitato tecnico-scientifico svolge, su richiesta del Consiglio Direttivo, una funzione tecnico-consulativa in merito ai programmi di attività culturali e scientifiche dell'Associazione e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio Direttivo ne richieda espressamente il parere. I membri del Comitato tecnico-scientifico durano in carica sino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio e sono confermabili.

In particolare l'Associazione si avvale delle attività - prestate personalmente, volontariamente e gratuitamente - del Comitato Tecnico Scientifico, nei limiti del raggiungimento degli obiettivi e fini sociali e sempre compatibilmente con lo scopo solidaristico: tale ultima, infatti, si avvale delle prestazioni rese da parte dei membri del Comitato Tecnico Scientifico nei limiti necessari al regolare funzionamento dell'associazione stessa oppure al fine di specializzare l'attività dalla medesima svolta.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato tecnico-scientifico nomina al suo interno un Coordinatore che provvede alla convocazione delle riunioni, senza obblighi di forma purché con tempi e mezzi idonei di ricezione dell'avviso. Il Comitato tecnico-scientifico delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 15 REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea può nominare, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione anche tra i non soci, un Collegio di tre Revisori dei Conti e due supplenti o un Revisore unico. I Revisori dovranno

accertare e verificare la regolare tenuta della contabilità sociale, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Il Revisore ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea può nominare, anche tra i soci, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera anche sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto ed assolve a tutte le funzioni previste per legge, durano in carica 3 anni e non percepiscono alcun compenso.

L'appartenenza al Collegio è incompatibile sia con la carica di consigliere che con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

ART. 17 CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite mediazione, su istanza della parte interessata, che sceglierà un mediatore iscritto nell'apposito registro tenuto presso l'Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione iscritti nel capoluogo della sede legale. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di mediazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto. In caso di mancato raggiungimento dell'accordo e comunque entro 60 giorni dalla dichiarazione resa dal mediatore del mancato raggiungimento del predetto accordo, le parti saranno libere di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria presso il Foro di Catania esclusivamente competente.

ART. 18 SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci con le maggioranze previste nel precedente articolo 10.

Le deliberazione di scioglimento dell'Organizzazione deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, a stabilire le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuante dopo l'esaurimento della liquidazione stessa. Detto patrimonio dovrà in ogni caso essere devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in analogo o identico settore, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 266/91.

ART. 19 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto varranno le disposizioni del Codice Civile, le norme vigenti in materia di organizzazione di volontariato senza scopo di lucro e la normativa sulle ONLUS.



PER COPIA CONFORME

ALL'ORIGINALE

E. De Luca